

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

N. 1545 DEL 28 DIC. 2016

Oggetto: Dr. COMPAGNUCCI Pietro – richiesta permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010. Determinazioni.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti della U.O.C. Supporto Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare la permanenza in servizio oltre i 65 anni e fino al 01.04.2022, data di compimento del 70° anno di età, richiesta dal **Dr. Pietro COMPAGNUCCI** – Dirigente Medico di Struttura Complessa - ai sensi dell'art. 22 L. 183/2010, dando atto che a tale data lo stesso avrà maturato 50 anni, 4 mesi e 22 giorni di anzianità contributiva, di cui 39 anni, 8 mesi e 23 giorni di servizio effettivo;
2. di precisare che questa Amministrazione si riserva la facoltà di riesaminare il presente atto qualora pervenissero orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato;
3. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Alessandro Maccioni



Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Fesebi

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

▣ **Normativa ed atti di riferimento:**

- Art. 15-nonies c.1, D.Lgs. 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010;
- Art. 1, c. 6, lettera a), della Legge n. 243/2004, come modificato dall'art. 1 Legge n. 247/2007
- Art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011;
- Art. 2, commi 4 e 5 D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013;
- Art. 1, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- Art. 53 DPR 761/79;
- CCNL 05/12/1996 Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Nota operativa Inpdap n. 56/2010;
- Nota ASUR n. 11894 del 14/05/2012;
- Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015;
- DGRM n. 665/2015 (all. B3);
- Determina n. 350/ASURDG/2015;
- Determina n. 481/ASURDG/2016.

▣ **Motivazione:**

Il Dr. **Pietro COMPAGNUCCI**, nato il 01/04/1952 – Dirigente Medico con incarico Struttura Complessa “Medicina Interna” P.O. di Camerino – con nota acquisita al prot. gen. al n. 104951 del 26/09/2016, ha chiesto il mantenimento in servizio oltre il compimento del limite di età dei 65 anni, “non avendo maturato i 40 anni di servizio effettivo”.

L'art. 34, comma 1, lettera a) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/96 individua quale causa di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato “il compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge”. Sul punto il comma 1 dell'art. 15-nonies del D.Lgs 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, nel suo originario disposto prevedeva il collocamento a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni di età. Inoltre l'art. 35 comma 1 del predetto CCNL precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età.

Con riferimento ai nuovi requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia – introdotti dall'art. 24 D.L. 201/2011, convertito in L. 124/2011 – in forza dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, non deve ritenersi modificato il limite ordinamentale (65 anni) già vigente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 201/2011. Di conseguenza, secondo tale interpretazione autentica, salvo trattenimento, è previsto il collocamento a riposo d'ufficio del dipendente della pubblica amministrazione che, al compimento del predetto limite ordinamentale, abbia conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

Dall'esame del fascicolo personale del Dr. Compagnucci risulta la seguente anzianità contributiva:

1. servizio effettivo dal 26/03/1982 al 07/10/1984 (presso USL n. 3 di Perugia) dal 08.10.1984 al 28.02.1986 e dal 14.06.1986 a tutt'oggi (presso AV3 ed enti ad essa confluiti);
2. riscatto della laurea e della Spec.ne, pari ad anni 10, mesi 7 e giorni 29.

Da quanto sopra emerge che il Dr. Compagnucci aveva raggiunto il diritto a pensione già alla data del 30/11/2011 – ai sensi dell'art. 1, comma 6 lettera a), della Legge n. 243/2004, come modificato dall'art. 1 Legge

n. 247/2007 – con la maturazione di 40 anni di anzianità contributiva. La cessazione dovrebbe perciò avvenire dal 01/04/2017, con il raggiungimento dei 65 anni di età.

L'art. 22 L. 183/2010, di modifica del precitato comma 1 art. 15-nonies D.Lgs. 502/92 consente però ai dirigenti medici (e del ruolo sanitario) di poter chiedere la permanenza in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo, entro i 70 anni di età, dettando, quale unica condizione, l'impossibilità di dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

L'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 – rubricato: “disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni” – ha successivamente abrogato alcune norme che prevedevano il trattenimento in servizio, ma non le disposizioni sulla permanenza introdotte dall'art. 22 L. 183/2010.

La Funzione Pubblica, con circolare n. 2/2015, ha fornito le linee interpretative dell'istituto della permanenza in servizio oltre i limiti di età (punti 2.3.2 e 3.2), confermandone la vigenza. Ha altresì chiarito le modalità applicative dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'art. 72, comma 11 D.L. 112/2008, come riformulato dal D.L. 90/2014, esercitabile però nei soli confronti dei dirigenti medici non responsabili di struttura complessa.

Limitatamente ai dirigenti medici di struttura complessa (come nel caso *de quò*) rimane dunque fermo il regime speciale in forza del quale l'amministrazione è tenuta ad accogliere eventuali istanze di permanenza – fino al 40° anno di servizio effettivo, entro il limite dei 70 anni di età, ex art. 22 L. 183/2010 – alla sola condizione del non aumento del numero dei dirigenti.

Relativamente a tale condizione del non aumento del numero dei dirigenti, si deve rilevare che trattasi di limitazione che, all'entrata in vigore della legge, era stata interpretata come impossibilità di consentire il rientro di dirigente cessato e già sostituito. Il terzo comma dell'art. 22 L. 183/2010, entrata in vigore il 24/11/2010, ha permesso infatti la permanenza in servizio oltre i limiti d'età anche di dirigenti già cessati, purchè in servizio al 31/01/2010. La circolare F.P. n. 2/2012 sulla questione – molto importante, costituendo ragione di rigetto dell'istanza – non ha fornito alcuna indicazione.

In ogni modo sul punto – anche in linea con le direttive a suo tempo fornite dall'Asur con nota 11894/2012, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli economici stabiliti per il piano occupazionale – si deve rilevare che il posto attualmente ricoperto dal richiedente (direttore UOC Medicina Interna - Camerino) è stato confermato pure nel nuovo assetto organizzativo aziendale approvato con determina n. 350/ASURDG/2015, ora ridefinito con determina n. 481/ASURDG/2016. Pertanto, qualora l'interessato non avesse richiesto la permanenza, a fronte della cessazione questa Area Vasta avrebbe dovuto prevedere l'assunzione di una nuova figura dello stesso ruolo nel piano assunzioni 2016, in virtù del principio del turn-over per i posti a tempo indeterminato ex DGRM 665/2015 (all. B3).

Da quanto sopra consegue, per l'adozione del presente provvedimento, l'invarianza numerica dei dirigenti.

Nell'accogliere l'istanza di permanenza in servizio presentata dal Dr. Compagnucci, si deve dare atto che lo stesso, NON maturerà i 40 anni di servizio effettivo prima del compimento del 70° anno di età, ne consegue che il collocamento a riposo avverrà con decorrenza dal 2 aprile 2022 (01.04.2022 compimento del 70° anno di età).

Inoltre, tenuto altresì conto che la permanenza comporta una mera conferma di spesa di dirigente già in servizio – e del quale non è stata prevista la cessazione nel P. O. – non si determinano costi aggiuntivi rispetto al Budget 2016.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

▣ **Esito dell'istruttoria:**


Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. di autorizzare la permanenza in servizio oltre i 65 anni e fino al 01.04.2022, data di compimento del 70° anno di età, richiesta dal **Dr. Pietro COMPAGNUCCI** – Dirigente Medico di Struttura Complessa - ai sensi dell'art. 22 L. 183/2010, dando atto che a tale data lo stesso avrà maturato 50 anni, 4 mesi e 22 giorni di anzianità contributiva, di cui 39 anni, 8 mesi e 23 giorni di servizio effettivo;
2. di precisare che questa Amministrazione si riserva la facoltà di riesaminare il presente atto qualora pervenissero orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato;
3. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

U.O.C. Gestione Risorse Umane


Il Dirigente

Dr. Fabrizio Trobbiani



Il Responsabile del Procedimento

Evi Pettinari



- ALLEGATI -

non sono presenti allegati



REGIONE MARCHE

Numero 1545/AV3

Data 28/12/2016

DETERMINA N. 1545/AV3 DEL 28/12/2016

**Dr. COMPAGNUCCI Pietro – richiesta permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010.
Determinazioni.**

PUBBLICAZIONE:

dal 28/12/2016 al 11/01/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 28/12/2016
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

28/12/2016

Rossi Maurizio

M. Rossi

Collegio Sindacale: inviata con nota del 28 DIC. 2016

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____